
	<b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b>	<b>Allegato 4</b>
		Pagina 1 di 20

## Indice

<b>Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 Oggetto del Contratto</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 Consegna</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 5 Durata del contratto</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 6 Modifiche al contratto</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 7 Interpretazione del contratto</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 8 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 10 Caratteristiche tecniche</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 11 Penali</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 13 Valutazione dei prodotti a fornitura in corso</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 14 Garanzia definitiva</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 15 Anticipazione del corrispettivo contrattuale</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 16 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 18 Fatturazione e pagamenti</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 19 Trasparenza</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 20 Riservatezza</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 21 Risoluzione</b>	<b>14</b>

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 2 di 20</p>
---	---	--------------------------------------

<b>Articolo 22</b>	<b>Recesso</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 23</b>	<b>Subappalto e sub-contratti</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 24</b>	<b>Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 25</b>	<b>Brevetti industriali e diritti d'autore</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 26</b>	<b>Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 27</b>	<b>Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 28</b>	<b>Responsabile della fornitura</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 29</b>	<b>Foro competente</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 30</b>	<b>Trattamento dei dati, consenso al trattamento</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 31</b>	<b>Codice di comportamento</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 32</b>	<b>Oneri fiscali e spese contrattuali</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 33</b>	<b>Clausola finale</b>	<b>19</b>

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 3 di 20</p>
---	---	--------------------------------------

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po, 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae o Agenzia), nella persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento per la disciplina degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia,

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");


OPPURE

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

;

PREMESSO

- che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento, suddiviso in lotti della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, servizi connessi e miscele,, mediante procedura aperta con indizione di un Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data \_\_\_\_\_ ed effettuata sul portale SATER di Intercent ER ;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae per quanto attiene ai lotti *n. 1 relativo a gas tecnici e servizi connessi e lotto n.2 relativo a miscele* e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico, e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) allegato al presente atto;
- che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 4 di 20</p>
---	---	--------------------------------------

incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara sopra richiamati;

- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo .

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco delle forniture e dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

**Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- d. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Arpae, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
- e. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**Articolo 3 Oggetto del Contratto**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento suddiviso in lotti, della fornitura mediante somministrazione periodica di :
  - Lotto n.1: gas tecnici, CIG 918350326B
  - Lotto n.2 miscele di calibrazione CIG 9183520073
 nella tipologia indicata nelle schede prodotti allegate al presente contratto
2. La fornitura è altresì comprensiva:
  - del noleggio delle bombole e dei contenitori idonei per i gas tecnici puri individuati nella scheda economica prodotti;
  - del riempimento di dewar per azoto liquido e per Argon per volumi inferiori e superiori a 5 litri .
3. *solo per il lotto n.1* Sono compresi nell'appalto i seguenti servizi opzionali:
  - manutenzione ordinaria programmata per la rete di erogazione dei gas;
  - manutenzione correttiva o a chiamata;
4. Con la stipula del contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Arpae ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e le modalità conformi a quanto previsto.

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 5 di 20</p>
---	---	--------------------------------------

5. Le quantità complessive presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata scheda economica prodotti che fa parte integrante del presente Contratto.
6. Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.
7. Qualora il Fornitore immetta sul mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.
8. In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti, senza preventiva accettazione da parte dell'amministrazione.
9. Il fornitore sarà tenuto a comunicare ad Arpae ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
10. L'Amministrazione si riserva di provvedere ad acquisti liberi sul mercato in caso di particolari richieste di prodotti non contemplati nella fornitura in oggetto.

#### **Articolo 4 Consegna**

1. Il Fornitore dovrà consegnare le quantità che saranno periodicamente richieste dai laboratori provinciali Arpae alle condizioni economiche offerte in sede di gara.
2. Il riferimento PEPPOL del Fornitore per il ricevimento degli ordini è il seguente:  
\_\_\_\_\_.
3. Per l'esecuzione degli Ordini periodici di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nel capitolato tecnico.
4. Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso le sedi ordinanti, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.
5. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
6. *Per il lotto n. 1:* L'ordine dovrà essere evaso entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di invio, per quanto riguarda i gas tecnici. *salvo termini migliorativi concessi dal fornitore in sede di offerta.*
7. *Per il lotto n. 2:* L'ordine dovrà essere evaso entro 50 (cinquanta) giorni lavorativi dalla data di invio, per quanto riguarda le miscele.
8. La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, di volta in volta ai Laboratori di Arpae ER. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.
9. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
10. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna deve emettere, gli ordini esclusivamente in forma elettronica, pertanto il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
11. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi

	<b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b>	<b>Allegato 4</b>
		Pagina 6 di 20

adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.

12. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> *previa registrazione*.

#### **Articolo 5 Durata del contratto**


1. La durata del contratto è fissata in 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Arpae si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi.
3. Il rinnovo del contratto è subordinato all'accettazione del fornitore; i prezzi saranno negoziati sulla base dell'indice di rivalutazione ISTAT e di evidenze oggettive relative all'aumento dei costi delle materie prime per un valore massimo pari ad Euro 33.000,00 IVA esclusa per il lotto n.1 e di Euro 2.000,00 per il lotto n.2.
4. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al fornitore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.
5. Arpae si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, rispetto alla scadenza originaria o rinnovata alle stesse condizioni tecnico-economiche, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Arpae si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 6 Modifiche al contratto**

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 106 del d.Lgs. 50/2016, Arpae si riserva la facoltà di ordinare servizi o forniture supplementari, oppure potranno essere apportate varianti al contratto, nei limiti di legge.
2. Arpae si riserva la facoltà di ordinare all'aggiudicatario forniture analoghe a quelle oggetto del contratto principale, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel limite del 7% dell'importo a base di gara per il lotto 1 e del 10% per il lotto 2 e corrispondenti ad Euro 18.000,00 per il lotto 1 e ad Euro 2.000,00 per il lotto n.2, IVA esclusa.
3. Arpae si riserva, altresì la facoltà di apportare modifiche al contratto non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 50/2016 nel limite del 5% dell'importo a base di gara per il lotto 1 e corrispondenti ad Euro 13.000,00 IVA esclusa.
4. I suddetti limiti potranno essere incrementati in misura corrispondente ai risparmi sulla base d'asta conseguiti in fase di gara.

#### **Articolo 7 Interpretazione del contratto**

1. In fase di esecuzione del contratto, in caso di contrasto tra la descrizione e le specifiche richieste da Arpae per ciascun prodotto e le specifiche contenute nelle schede tecniche del fornitore, il fornitore sarà tenuto a fornire i prodotti secondo la descrizione e le specifiche richieste da Arpae ai prezzi indicati dal fornitore nella propria scheda d'offerta per tali prodotti.
2. La fornitura e tutti i servizi dovranno avvenire in conformità al presente contratto ed agli atti ivi

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 7 di 20</p>
---	---	--------------------------------------

richiamati.

3. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

#### **Articolo 8 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:



	<b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b>	<b>Allegato 4</b>
		Pagina 8 di 20

- a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nelle schede tecniche, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - b. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - c. manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - f. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
  3. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
  4. Tutte le operazioni oggetto dell'appalto (noleggio, trasporto, consegna e movimentazione, manutenzione) debbono essere effettuati in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori dell'Appaltatore e il personale Arpae a rischio di infortunio e/o incidente. Durante la presenza all'interno delle strutture Arpae, i tecnici addetti alla consegna devono esporre in modo ben visibile un cartellino di riconoscimento che dia evidenza anche della denominazione della Ditta Aggiudicataria o subappaltatrice.
  5. L'Appaltatore si obbliga, altresì a:
    - a. fornire i cataloghi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
    - b. rendere disponibili, su richiesta, materiale informativo sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;
    - c. fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei Lotti di produzione;
    - d. nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo sono state e saranno predisposte dall'Agenzia;
    - e. fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo, e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non espressamente concordato.

#### **Articolo 10 Caratteristiche tecniche**

Tutti i prodotti offerti devono:

1. essere conformi alle caratteristiche indicate alla Scheda economica prodotti che fa parte integrante del presente atto;
2. essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
3. rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in



	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 9 di 20</p>
---	---	--------------------------------------

sede di offerta;

4. essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione durante le fasi di trasporto;
5. riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
6. essere identificati con il preciso codice/articolo indicato in sede di gara, il fornitore si impegna a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non espressamente concordato;
7. essere compatibili con le strumentazioni di cui sono dotati i Laboratori cui sono destinati.

Per quanto riguarda le miscele certificate le stesse devono:

1. essere prodotte da un laboratorio accreditato ACCREDIA ai sensi della UNI EN ISO 17025 o ISO GUIDE 34:2009.

Il Fornitore prende atto e accetta che le forniture/i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di Arpae, entro i territori di competenza di Arpae medesima.

Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione.

#### **Articolo 11 Penali**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che la fornitura e i servizi richiesti vengano effettuati secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nel capitolato tecnico.
2. Qualora Arpae rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento della fornitura, così come richiesto dal presente contratto o dal capitolato tecnico, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del Fornitore o del personale dallo stesso incaricato, Arpae provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.
3. Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali sono quelli previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Arpae per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni al massimo entro 7 (sette) giorni e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, sono applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall'inizio

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 10 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.

#### **Articolo 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi dell'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 Arpae opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Articolo 13 Valutazione dei prodotti a fornitura in corso**

1. All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpae – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".
2. I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da Arpae e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 7 giorni naturali e consecutivi senza alcun aggravio di spesa.
3. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato all'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e Arpae avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "*Penali*".
4. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

#### **Articolo 14 Garanzia definitiva**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di \_\_\_\_\_ in favore di Arpae ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs. 50/16.

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 11 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

2. In caso di prestazione della garanzia definitiva, alla stessa si applicano i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
3. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
5. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
8. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.
9. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **Articolo 15 Anticipazione del corrispettivo contrattuale**

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del Codice, fissata dall'amministrazione nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa presentazione, da parte del fornitore, di corrispondente fattura.
2. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione della forniture e dei servizi non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi ai corrispettivi dovuti.

#### **Articolo 16 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto**

1. La fornitura viene affidata ed accettata ai prezzi unitari formulati dal fornitore nell'allegata scheda prodotti, per un valore complessivo corrispondente ad Euro \_\_\_\_\_ per quanto riguarda il lotto n.1 ed Euro \_\_\_\_\_ per quanto riguarda il lotto n.2, oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza Euro 0,00.
2. Gli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati dal fornitore in sede di offerta economica sono pari ad Euro \_\_\_\_\_ per quanto attiene il lotto n.1 ed Euro \_\_\_\_\_ per quanto attiene il lotto

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 12 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

- n.2.
3. I costi della manodopera per la realizzazione della fornitura e dei servizi accessori ammontano ad Euro \_\_\_\_\_ per il lotto 1 e ad euro \_\_\_\_\_ per il lotto n.2.
  4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae, fatto salvo quanto previsto al successivo art.21 comma 6..
  5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
  6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
  7. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.
  8. I corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta del Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi.
  9. Per i successivi sei mesi di durata della fornitura, potrà essere riconosciuta la revisione di prezzi, avuto riguardo all'aumento dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento, e ad evidenze oggettive dell'aumento delle materie prime connesse alla fornitura.
  10. In caso di rinnovo i prezzi potranno essere rinegoziati secondo quanto previsto al precedente articolo 5.

#### **Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Articolo 18 Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore per ogni ordine di consegna, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria,

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 13 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

- vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di Arpae della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo 12 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture
  3. Le fatture dovranno:
 

essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 .

Le fatture devono riportare:

    - numero e data fattura
    - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
    - oggetto della fornitura
    - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
    - codice identificativo di gara (CIG \_\_\_\_\_ per il lotto n.1 e CIG \_\_\_\_\_ per il lotto n.2)
    - qualsiasi altra informazione necessaria.
  4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).
  5. Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
  6. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
  7. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
  8. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
  9. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
  10. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
  11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
  12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione che Arpae invierà via PEC.
  13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 14 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

## **Articolo 19 Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 20 Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e da ulteriori provvedimenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **Articolo 21 Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da



	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 15 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

comunicarsi al fornitore con pec, Il contratto nei seguenti casi:

- a. mancata esecuzione delle attività previste nel contratto, comprovate da almeno tre contestazioni ufficiali;
  - b. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
  - c. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
  - d. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
  - e. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" ;
  - f. violazione degli obblighi previsti sul mantenimento della polizza assicurativa di responsabilità civile;
  - g. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - h. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - i. nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **Articolo 22 Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché



	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 16 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

### **Articolo 23 Subappalto e sub-contratti**

1. Il subappalto, previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.
5. Il fornitore comunica ad Arpae, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
6. Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016.

### **Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Articolo 25 Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae un' azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 17 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

#### **Articolo 26 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio di Arpae, con un massimale specificatamente dedicato per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura, per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il servizio si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 27 Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3, è designato quale Responsabile del procedimento: \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3, è designato quale Direttore dell'esecuzione: \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 28 Responsabile della fornitura**

1. Alla stipula del contratto il Fornitore si impegna ad individuare il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.

#### **Articolo 29 Foro competente**

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

#### **Articolo 30 Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 18 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

- predetta normativa.
- La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
  - Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.
  - Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

#### **Articolo 31 Codice di comportamento**

- Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
- Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali [www.arpae.it](http://www.arpae.it)).
- In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **Articolo 32 Oneri fiscali e spese contrattuali**

- Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, sulla piattaforma SATER della regione Emilia-Romagna, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di

	<b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b>	<b>Allegato 4</b> Pagina 19 di 20
---	---	--------------------------------------

legge. L'imposta di bollo a carico del fornitore viene assolta in modalità virtuale vista l'autorizzazione n. \_\_\_ concessa in data \_\_\_\_\_ o *in alternativa* con apposizione del contrassegno telematico.

### **Articolo 33 Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

allegati:

1. offerta economica
2. Duvri

**Arpae**

### **IL FORNITORE**

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e della documentazione di gara), Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Consegna), Articolo 5 (Durata del contratto) Articolo 6 (Modifiche al contratto), Articolo 7 (Interpretazione del contratto), Articolo 8 (Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del fornitore), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 14 (Garanzia definitiva) Articolo 16 (Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20

	<p align="center"><b>Schema contratto per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi. Lotti 1 e 2</b></p>	<p>Allegato 4 Pagina 20 di 20</p>
---	---	---------------------------------------

(Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto e sub-contratti), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Codice di comportamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).

## **IL FORNITORE**

---

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente